

A tutti i Sigg. Clienti e Loro Sedi

Oggetto: Comunicazione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro. Obbligo di Formazione/ Informazione di base e specifica (settore ATECO)

Il nuovo accordo Stato Regioni disciplina la formazione di lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le caratteristiche generali sono:

- la formazione può avvenire sia in aula sia sul luogo di lavoro;
- il numero massimo di partecipanti per corso è di 35 persone;
- la frequenza obbligatoria è del 90%;
- la formazione per i lavoratori prevede un attestato di sola frequenza;
- per i lavoratori stranieri è necessaria la verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare.

Nello specifico, **la formazione per i lavoratori si compone di due moduli**: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (4, 8 o 12 ore).

La formazione generale dura 4 ore ed è uguale per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'attività dell'azienda e costituisce credito formativo permanente. Il nuovo accordo ne definisce i contenuti:

- concetti di rischio
- danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

La formazione specifica ha una durata di 4, 8 o 12 ore in base al settore di appartenenza dell'azienda: rischio basso (4 ore), medio (8 ore), alto (12 ore). Viene fornita una tabella ad hoc in base ai codici Ateco 2002 e 2007. Fanno capo **al rischio basso**, ad esempio, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la ristorazione, il settore alberghiero, le attività di ufficio, i parrucchieri, le estetiste, gli autoriparatori, i carrozzieri e i gommisti. Rientrano, invece, **nel rischio medio** autotrasportatori, noleggio con conducente e magazzinieri. Sono infine catalogati come **rischio alto** le attività edili e di impiantistica (idraulica ed elettrica), la produzione industriale in genere, la lavorazione di metalli, pietre, legno, i lavori in cava. La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio. La formazione specifica di settore è credito formativo permanente per nuovo contratto o somministrazione di azienda nello stesso settore (altrimenti va ripetuta) e avviene in condizione di:

- costituzione rapporto di lavoro;
- trasferimento o cambiamento mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati pericolosi (la formazione generale rappresenta credito formativo, mentre per la formazione specifica deve essere ripetuta la parte riguardante le novità. Questa ripetizione non è valevole come aggiornamento).

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che **non** svolgano mansioni che comportino la loro presenza, **anche saltuaria**, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

L'aggiornamento è quinquennale di 6 ore per tutti e tre i livelli. Non possono essere riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma solo significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche/approfondimenti su:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi a cui sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Le tempistiche: per i nuovi assunti, la formazione dovrebbe essere anteriore all'assunzione o – se non possibile – contestualmente ed avvenire entro 60 giorni dall'assunzione. Non sono tenuti a frequentare nuovamente il corso quanti già formati in precedenza, in conformità con la normativa precedente il nuovo accordo, fermo restando però l'obbligo di aggiornamento. Per chi ha frequentato corsi antecedenti in data precedente a 5 anni, l'obbligo di aggiornamento va assolto entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.

Le sanzioni: Il datore di lavoro e il dirigente che non informano i lavoratori sulla sicurezza incorrono nelle seguenti sanzioni:

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Articolo 37, co. 1, 7, 9 e 10)

Pertanto si rende **obbligatoria la partecipazione ad appositi corsi di formazione al termine dei quali verrà rilasciata la certificazione di frequenza; in osservanza delle previsioni legislative; da conservare presso la sede aziendale.**

Lo studio rimane a disposizione dei Sigg. Clienti per ulteriori informazioni circa il summenzionato obbligo di formazione e sulla modalità di adempimento dello stesso.